COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 23/06/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito due reclami in data 29/05/2019 e 24/10/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 05/05/2014 un contratto di prestito con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.089,04 (somma al netto dell'importo di € 751,76 decurtato in sede di estinzione anticipata), di cui € 501,12 a titolo di "commissioni bancarie"; € 751,68 a titolo di "commissioni finanziarie"; € 588,00 a titolo di "commissioni accessorie", oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e al ristoro delle spese legali, quantificate in € 320,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso posto che, in precedenza, il ricorrente aveva inoltrato contro la stessa banca un ricorso concernente il medesimo contratto oggetto di controversia, poi oggetto di rinuncia; il precedente ricorso era teso ad ottenere la retrocessione delle sole commissioni *recurring*, mentre quello attuale è volto a chiedere il rimborso anche delle commissioni *up front*; il contegno del ricorrente sarebbe elusivo dei principi di cui al Coll. Coord. n. 26525/2019, in tema di infrazionabilità della domanda.

Ha pertanto chiesto, invia preliminare, che il Collegio dichiari il ricorso inammissibile ovvero, in via subordinata, che lo respinga nel merito.

DIRITTO

Deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione formulata in via preliminare dall'intermediario resistente, relativa al divieto di frazionamento della domanda,

asseritamente violato dall'attuale ricorrente. Va rilevato in proposito che il divieto non può considerarsi violato nella specie, poiché il precedente ricorso presentato al Collegio è stato oggetto di rinuncia, di conseguenza, il ricorrente legittimamente propone un nuovo ricorso, in cui cumula tutte le proprie pretese.

Nel merito, la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Al riguardo constano un abbuono di € 2.972,16 per interessi non maturati ed € 751,76 per "commissione … incasso rate e post erogazione". La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale, coerente con il conto estintivo.

Le condizioni contrattuali che si evincono dal contratto versato in atti enunciano commissioni riconducibili rispettivamente alla tipologia delle commissioni *up front* ("commissione di istruttoria", "commissioni di intermediazione", "spese amministrative") ovvero *recurring* ("commissioni per attività post erogazione"). Le commissioni *recurring* per pacifico orientamento dei Collegi sono da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*.

In relazione alla restituzione delle commissioni *up front,* il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198) abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, da applicare nella specie, vale a dire l'125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intellegibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, il quale ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo.

Il Collegio di Coordinamento ritiene quindi che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -"il criterio preferibile (…) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri il secondo il suddetto criterio.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, al netto dei rimborsi già effettuati, è quindi da restituire alla parte ricorrente la somma risultante dalla tabella seguente:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,52%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissione di istruttoria				835,20	Upfront	38,52%	321,73		321,73
commissione per attività post erogazione				1.252,80	Recurring	60,00%	751,68	751,76	-0,08
spese amministrative				80,00	Upfront	38,52%	30,82		30,82
commissioni di intermediazione				900,00	Upfront	38,52%	346,69		346,69
Totale				3.068,00					699,16

L'importo come sopra calcolato (€ 699,16) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.089,04), posto che quest'ultima ha calcolato l'importo oggetto di richiesta

solo con il metodo pro rata lineare. A tale somma si aggiungono gli inte5ressi legali dal reclamo al saldo. Quanto alla pretesa relativa alle spese per l'assistenza difensiva, essa non è accolta, poiché il procedimento davanti ai collegi ABF non richiede obbligatoriamente la presenza di difesa tecnica, e il contenzioso in questa materia ha natura seriale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 699,16, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA